

## SEZIONE PRESTITI TEMPORANEI GARANZIA “DA CHiodo A CHiodo”

Questa Sezione può essere attivata, a discrezione del Contraente, per assicurare prestiti di propri beni/opere a terzi o per beni/opere di terzi ricevuti in prestito”

E' quindi facoltà del Comune di Genova, in qualità di organizzatore di mostre o di prestatore di beni/opere, di richiedere l'attivazione della copertura assicurativa dei beni oggetto di prestito alle condizioni previste dalla presente polizza. Il Contraente, qualora desideri attivare la garanzia, dovrà comunicare a mezzo fax (almeno 5 - cinque - giorni prima dell'inizio della copertura) i seguenti dati:

- Lista analitica e valorizzata dei beni/ opere da garantire;
- Periodo di copertura e date di inizio e termine della mostra;
- Nome del Trasportatore e date di inizio (andata) e termine (ritorno) del trasporto;
- Facility Report o descrizione dei mezzi di sicurezza presenti nei locali ospitanti la mostra;

La Società notificherà tempestivamente l'accettazione scritta per i valori, le sedi di partenza, luogo di destinazione finale e periodo di giacenza indicati nelle comunicazioni del Comune di Genova fornendo di volta in volta il tasso che verrà applicato per singola applicazione e relativa specifica del premio lordo che verrà addebitato:

1. nel caso in cui il Contraente sia il Comune di Genova:
  - la Società, se richiesta, provvederà all'emissione dei Certificati di Assicurazione per le opere ricevute in prestito ed attestanti l'esistenza della copertura assicurativa a favore dei singoli prestatori;
  - il premio risultante dai diversi certificati verrà conteggiato alla scadenza annuale, e la relativa appendice contrattuale di addebito verrà inviata al Contraente che provvederà al pagamento dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla ricezione del documento. In caso di mancata effettuazione del versamento entro detto termine, varrà il disposto dell'art. 2 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.
2. nel caso in cui il Contraente sia soggetto diverso dal Comune di Genova, quale, ad esempio, l'Organizzatore della Mostra (terzo rispetto al Comune di Genova) che chiede in prestito al Contraente opere da destinare all'esposizione:
  - la Società emetterà un'apposita polizza a termini e condizioni di garanzia al minimo equivalenti a quelli statuiti dalla presente Sezione di polizza ed il premio verrà addebitato ai singoli Prestatari delle opere che provvederanno a versarlo entro 30 gironi dalla ricezione dei Certificati di Assicurazione, restando inteso che qualora i Prestatari non provvedano al pagamento entro detto termine il Comune di Genova potrà concordare con la Società di sostituirsi nella Contraenza al terzo Prestatario (organizzatore della mostra o simile), concordando con la Società le modalità e termini per il pagamento del premio dovuto, come in appresso indicato con apposita clausola.

In ogni caso la Società avrà il diritto di rifiutare la copertura qualora i mezzi di sicurezza o le modalità di esecuzione del trasporto siano difforni da quanto stabilito in polizza ovvero di negoziare, in questi casi, condizioni particolari in relazione al rischio da assicurare.

In caso di Mostre organizzate dal Contraente o da Enti Terzi, oggetto di singoli Certificati di Copertura, aventi inizio durante il periodo della garanzia contrattuale e Termine al di là della scadenza contrattuale, la copertura assicurativa s'intenderà operante sino al termine della mostra ed alla conseguente consegna delle Opere al loro proprietario.

L'assicurazione per le opere d'arte descritte e valorizzate negli appositi certificati inizia dal momento in cui le opere stesse vengono rimosse dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballate ed intraprendere il primo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico, indicati nei certificati assicurativi. L'assicurazione cessa quando le opere, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolte dall'imballaggio e collocate nel luogo loro destinato. Sono compresi i danni durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio.

A completamento di quanto sopra, si precisa:

3. il **premio minimo imponibile** per ogni singola esposizione non potrà essere inferiore ad euro 550,00, salvo che per mostre ove l'ammontare dei beni esposti non superi il valore di euro 15.000,00, per le quali il premio minimo imponibile sarà di euro 330,00;
4. per mostre organizzate all'interno di Musei/Biblioteche Civici/Accademia Ligustica/Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura-Wolfsoniana con opere **presenti** nello stesso Museo/Biblioteca/Accademia/Fondazione, senza movimentazione esterna, non verrà richiesto alcun premio addizionale sino ad un ammontare di beni esposti inferiore o pari ad euro 3.000.000,00;



5. per mostre organizzate all'interno di Musei/Biblioteche Civici/Immobili di proprietà Civica e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura-Wolfsoniana, Accademia Ligustica con opere **provenienti** da altri Musei/Biblioteche Civici/Accademia/Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura-Wolfsoniana non verrà richiesto alcun premio addizionale sino ad un massimo di n. 5 Mostre per annualità assicurativa e sino ad un ammontare di beni esposti per singola esposizione inferiore o pari a euro 3.000.000,00.

Pertanto, a fronte di mostre con valore assicurato complessivo dei beni esposti superiore al limite per esposizione di euro 3.000.000,00 e/o al numero di mostre sub. 5, verrà applicato il relativo premio addizionale considerando l'intero valore assicurato.

Per dette mostre, soggette o meno a premio addizionale, verrà emesso certificato di assicurazione riferito alle opere esposte.

## **I. SEZIONE TRASPORTI**

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dai beni/opere assicurati causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, avvenuto durante il trasporto dalle sedi dei prestatori sino ai luoghi di esposizione e viceversa.

### **Condizioni per l'efficacia della garanzia durante il trasporto**

#### **A) La garanzia è prestata a condizione che:**

- 1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, disimballaggio, allestimento, disallestimento, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato;
- 2) che l'imballaggio sia di tipo professionale ed idoneo alla tipologia delle opere d'arte trasportate ed atto a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica anche in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- 3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- 4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi. Tali vagoni dovranno essere dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
- 5) sono esclusi i viaggi a mezzo nave; sola eccezione è il trasporto di oggetti collocati su **barche / motoscafi** - limitatamente alla città di Venezia - ed il trasporto a mezzo **veicoli imbarcati su traghetti**, da effettuarsi secondo le modalità sotto precisate:

#### **- Trasporto a mezzo barche / motoscafi - limitatamente alla città di Venezia -**

gli oggetti, professionalmente imballati come da prescrizioni di cui al punto 2) che precede, dovranno essere caricati sottocoperta e comunque al riparo da possibili spruzzi d'acqua (anche piovana). Resta inteso che i suddetti natanti / imbarcazioni dovranno essere condotti da personale dipendente del Vettore (specializzato per il trasporto di opere d'arte e benevisito dagli Assicuratori) incaricato per il trasporto delle opere alla mostra o comunque sotto la sua supervisione.

#### **- Trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti -**

dovranno essere osservate le prescrizioni previste sub 3) con esclusione dell'obbligo di sorveglianza continua.

Ai fini dell'operatività della copertura, prima di lasciare il mezzo in stiva per il viaggio marittimo, i portelloni di accesso ai vani di carico dovranno essere sigillati e, prima che inizino le operazioni di sbarco, a termine viaggio, gli autisti dovranno verificare che i suddetti sigilli siano rimasti integri.



- 6) nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.

**7) Durante i trasporti a mezzo autocarro la garanzia è altresì prestata a condizione che:**

- 7.1. fino a €. 2.000.000,00 siano effettuati con automezzo con due autisti a bordo muniti di telefono cellulare.
- 7.2. le opere d'arte trasportate da €. 2.000.000,00 fino a Euro 10.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata;
- 7.3. le opere d'arte trasportate da Euro 10.000.000,00 a Euro 30.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata ed attrezzate con servizio di sorveglianza televisiva a circuito chiuso. Il trasporto dovrà prevedere un'auto al seguito con a bordo due persone di cui almeno una dovrà costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l'autocarro;
- 7.4. le opere d'arte trasportate da Euro 30.000.000,00 e fino ad un massimo di Euro 50.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata ed attrezzate con servizio di sorveglianza televisiva a circuito chiuso. Il trasporto dovrà prevedere un'auto al seguito con a bordo persone armate che dovranno costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l'autocarro;
- 7.5. vengano adoperati veicoli con vani di carico come sopra descritti, costantemente e ininterrottamente custoditi, anche durante le soste. Si conviene che i veicoli sono considerati incustoditi quando manca la presenza fisica a bordo del veicolo dell'Assicurato o suoi dipendenti, dell'Organizzazione della mostra o suoi dipendenti, o di persone incaricate per la realizzazione del trasporto.
- 7.6. che durante le giacenza in corso di transito, nelle quali le opere rimangono in consegna al vettore/spedizionieri o altri depositari in genere, le stesse siano custodite in locali chiusi protetti da sistema di allarme collegato con ponte radio bidirezionale o sistema equivalente, ad Istituto di vigilanza e/o alle forze dell'Ordine.

**B)** Sono compresi i danni subiti dagli oggetti assicurati dovuti a difetto, vizio, inadeguatezza od insufficienza di imballaggio. In tal caso la Società si riserva il diritto di rivalsa nei termini di cui all'art. 1 della Sezione III.

**C) ASSICURAZIONE RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI**

**Art. 1 Rischi assicurati** — Sono a carico della Società, i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio aereo, o a mezzo traghetti, o per acque interne, a causa di:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

**Art. 2 Esclusioni** — Sono esclusi i danni causati da:

- a) impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività, ferma l'esclusione dei danni avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la ragionevole certezza che ne risulterà probabilmente un danno;
- c) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;



d) mancato compimento del viaggio o della spedizione;

e) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;

Ai fini delle lett. b) che precede, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

**Art. 3 Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione** — a) L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina nel momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;

b) qualora le merci assicurate non siano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;

e) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino.

Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:

A) per «mezzo vettore»: qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;

B) per «arrivo»:

— in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per «arrivo» deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;

— in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;

C) per «luogo» (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa arrivare, secondo il significato indicato alla lett. B che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.

**Art. 4 Cambiamenti di via o di destinazione** — Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all'esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni suindicate, purché l'Assicurato lo comunichi tempestivamente alla Società e paghi il sovrappremio richiesto.

Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità dell'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi lo comunichi tempestivamente alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che saranno concordati dalle parti.

## **II. SEZIONE GIACENZA**

**Sede Espositiva:** All'interno dei locali ubicati in fabbricati costruiti e coperti di materiali incombustibili anche con impiego di elementi strutturali di legno nei solai e nell'armatura del tetto.

La garanzia è prestata a condizioni che :

1) Siano operanti i seguenti mezzi di sicurezza:

- robusti serramenti di legno pieno o metallici, chiusi da serrature di sicurezza a più mandate o bloccati da idonei congegni interni manovrabili esclusivamente dall'interno, a presidio degli accessi;
- robuste ante, serrande o tapparelle, bloccate da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno, od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno;
- sorveglianza interna ed esterna mediante sistema di telecamere ove espressamente dichiarato esistente dal Contraente come indicato nel capitolo "SISTEMI DI PREVENZIONE" della presente polizza;
- impianto automatico di allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, a istituto di vigilanza di sorveglianza e/o forze dell'ordine, nonché personale addetto alla sicurezza;
- presenza di guardie fisse nelle sale espositive durante le ore di apertura al pubblico.

**Condizioni valide ed operanti per l'efficacia della garanzia giacenza.**



**A) La garanzia è prestata a condizione che:**

1) La sede espositiva sia dotata dei mezzi di prevenzione e protezione sopra descritti, che devono essere mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza. Sono pertanto esclusi, i danni di furto avvenuto quando non siano operanti le prevenzioni e le protezioni sopra indicate;

2) Non sia permesso ai visitatori di usare, toccare, spostare o maneggiare le opere assicurate;

Sono pertanto esclusi i danni avvenuti quando non siano operanti i mezzi di protezione e di sicurezza sopra indicati.

**B) di comune accordo fra le Parti si conviene inoltre:**

***Variazioni climatiche***

la garanzia comprende le perdite ed ai danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

***Radiazioni Ottiche e termiche della luce***

sono esclusi dalla garanzia anche i danni subiti dalle opere per effetto della loro esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle opere stesse.

**III. A VALERE PER ENTRAMBE LE SEZIONI: TRASPORTI e GIACENZA**

**1) RINUNCIA ALLA RIVALSA (o SURROGA o REGRESSO)**

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti che potessero competere all'Assicurato/Prestatore nei confronti del Contraente e delle persone delle quali sia legalmente responsabile oppure competere al Contraente stesso, verso: vettori e/o imballatori (purché di comprovata specializzazione), installatori, depositari ed addetti alla sorveglianza, fatti salvi i casi sotto elencati ed a condizione che l'Assicurato/Prestatore od il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

La Società ha tuttavia diritto di rivalsa (o surroga o regresso) per l'intero importo indennizzato a termini di polizza:

- in caso di dolo o colpa grave;
- per danni dovuti a difetto, vizio, inadeguatezza od insufficienza di imballaggio;
- verso persone od enti diversi da quelli sopra indicati.

**2) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse del Prestatore che, in qualità di assicurato, tratterà direttamente la gestione del sinistro a termini delle condizioni di assicurazione.

Restano fermi tutti gli altri obblighi previsti dalle condizioni di assicurazione a carico del Contraente.

**3) SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI**

La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:

- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri ;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro ;
- tumulti o sommosse civili;
- atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici
- atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.

**4) ATTI di TERRORISMO**

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per motivi politici e terroristici.

Ai fini della presente estensione di garanzia, per atto di terrorismo s'intende un atto che comprende, ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.



**5) CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI ATTACCHI CIBERNETICI**

i) fermo restando quanto previsto dalla clausola ii) che segue, in nessun caso la seguente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.

ii) Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici la clausola i) non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.

**6) CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE**

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:

a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;

b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;

c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;

d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;

e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

**7) La garanzia furto è estesa al:**

***Furto con destrezza:***

la garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto e identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

***Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra:***

La garanzia è estesa al furto commesso dagli addetti alla sorveglianza della mostra presso la quale le opere vengono esposte, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto di allarme. Il Contraente e/o l'Assicurato debbono far obbligo al sovrintendente della mostra di agire giudizialmente contro i responsabili accertati.

**8) DOLO e COLPA GRAVE**

La garanzia comprende, le perdite ed i danni derivanti da:

- colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- dolo e/o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o del Contraente.

**9) TERREMOTO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia:

- sono sempre esclusi i danni da inondazione e/o alluvione a seguito di terremoto;
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";

La presente garanzia per i rischi situati sul territorio italiano viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.



#### **10) INONDAZIONI ED ALLUVIONI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) a enti mobili all'aperto;
- b) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.

La presente garanzia per i rischi situati sul territorio italiano viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.

#### **11) DEPREZZAMENTO**

la garanzia deprezzamento si intende prestata fino al 100% della somma assicurata per ciascuna opera d'arte

#### **12) ESENZIONE IMPOSTE**

L'Assicurato dichiara e la Società prende atto, che le opere d'arte o parte di esse, assicurate con la presente polizza, di proprietà di persone ed enti residenti in Italia, concesse in prestito in occasione di mostre coperte in applicazione alla presente Polizza, sono beni culturali ed ai sensi del D.lgs. n. 42 (art. 10 c.2, l.a.) del 22/01/2004 rivestono interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell'art. 48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; pertanto sono esenti da imposte ai sensi della Legge n. 53 del 28/02/1983.

#### **13) MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DELL'ESPOSITORE**

Qualora si verificasse il caso che l'espositore non avesse provveduto al pagamento del premio scaduto, il Prestatore per potere fruire della prestazione indennitaria in caso di sinistro avvenuto in periodo di sospensione dell'efficacia di valido contratto stipulato con la Compagnia d'assicurazioni, deve provvedere al pagamento del premio. Ricevuto il pagamento del premio, la Compagnia di Assicurazioni liquiderà al Prestatore l'indennizzo a termini di polizza, facendosi surrogare contestualmente ed espressamente in ogni diritto del Prestatore nei confronti dell'Espositore ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1201 del C.C. (surrogazione per volontà del creditore).

Analogamente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1201 del C.C. la Compagnia di assicurazioni, espressamente e contestualmente al pagamento del premio da parte del Prestatore, surroga lo stesso nei propri diritti nascenti dal contratto assicurativo nei confronti dell'Espositore.

#### **14) BONUS**

La compagnia di assicurazioni si impegna ad accantonare al termine di ogni annualità assicurativa un importo (di seguito "Bonus") pari al 20% dei premi, al netto delle imposte, che verranno realizzati annualmente in forza della presente Sezione.

Il Prestatore potrà utilizzare le somme accantonate a titolo di Bonus per il pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione stipulati con la Compagnia di Assicurazione ovvero per la realizzazione di progetti mirati alla tutela, conservazione e valorizzazione del Patrimonio artistico del Prestatore ed, in questa ultima ipotesi, il Contraente dovrà esibire alla Società la copia della/e fatturale ricevute da terzi dei quali si avvale per la realizzazione di tali progetti ovvero concordare con la Società che venga fatturato dai suddetti terzi direttamente alla Società stessa l'importo accantonato a titolo di bonus. Gli interventi realizzati in toto od in parte con l'utilizzo del Bonus saranno dettagliati alla Compagnia di Assicurazioni, che avrà la facoltà di renderli pubblici.

La Società offrirà tutta l'assistenza tecnica necessaria per mettere il Prestatore nella condizione di tutelare al meglio le proprie opere.

**IL CONTRAENTE**

**LA COMPAGNIA**

## DISPOSIZIONE FINALE

### *Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010*

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n.136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'



## **ALLEGATO AL MODULO DI POLIZZA (ITALIA)**

### **Clausola Europea Di Notifica Atti e Giurisdizione**

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori di Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's  
Corso Garibaldi, 86  
20121 Milano

che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.

I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

### **Reclami**

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Ufficio Italiano di Lloyd's  
All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"  
Corso Garibaldi, 86  
20121 Milano  
Fax n. 02 63788850  
E-mail [servizioclienti@lloyds.com](mailto:servizioclienti@lloyds.com)

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad € 2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000;; [complaint.info@financial-ombudsman.org.uk](mailto:complaint.info@financial-ombudsman.org.uk).

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.



## **Clausola Di Responsabilità Disgiunta**

### **ATTENZIONE – la seguente clausola contiene informazioni importanti – SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE**

La responsabilità di un Assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri Assicuratori che partecipano al presente contratto. Un Assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un Assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un Assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato di Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato di Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un Assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro Assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, 1 Lime Street, EC3M 7HA, Londra. L'identità di ciascun membro di un Sindacato di Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere accertate mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's – Corso Garibaldi 86, 20121 Milano.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

## **Informativa Sul Trattamento dei Dati**

### **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

#### **1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte dei Membri Sottoscrittori di Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte di Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's stessi;

#### **2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento

- a) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
- b) È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e



liquidazione sinistri.

### **3. CONFERIMENTO DEI DATI**

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

### **4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI**

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

### **5. COMUNICAZIONE DEI DATI**

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email [servizioclienti@lloyds.com](mailto:servizioclienti@lloyds.com), ai sensi dell'art. 7 del Codice.

### **6. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice.

### **7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

## **CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Preso atto dell'informativa di cui sopra,



ed ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute<sup>1</sup>;
- b) la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;

*Luogo*

*L'interessato*

*Data*

\_\_\_\_\_  
*Nome e Cognome leggibili*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

- c) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

*Luogo*

*L'interessato*

*Data*

\_\_\_\_\_  
*Nome e Cognome leggibili*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'informativa.

<sup>1</sup> Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte di Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

10/09/2012  
LSW1819A-12